



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 27/10/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2009, n. 1862

L.R. 10 luglio 2006, n. 19 - art. 68. Competenze dei Comuni per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, in attuazione della l.r. n. 16/1987. Direttiva per l'assegnazione delle risorse FNPS 2007 aggiuntivo ai Comuni pugliesi associati in Ambiti territoriali sociali.

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Sociale, confermata dalla Dirigente dello stesso Ufficio e dalla Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1104 del 4 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 26 agosto 2004, ha approvato il "Piano Regionale delle Politiche Sociali - Interventi e Servizi in Puglia". Detto Piano ha disciplinato il nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia. Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha approvato anche le linee guida e gli atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione del medesimo Piano.

Successivamente, la Giunta Regione, con Deliberazione 2 marzo 2005 n. 197 provvedeva a fornire apposite direttive per l'assegnazione delle risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 46 della legge regionale 25 agosto 2005 n. 17, con specifico riferimento al concorso per il finanziamento degli interventi dei Comuni in materia di integrazione e sostegno per i portatori di handicap, per le finalità individuate dalla legge regionale n. 16/1987.

Successivamente alla approvazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, le medesime competenze sono state confermate in capo ai Comuni per effetto dell'art. 68 della stessa legge.

Con Deliberazione di G.R. n. 2012 del 27.11.2007 si è provveduto al riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2006 (FNPS 2006), e in questo ambito ad assegnare la somma di Euro 4.000.000,00 quale "riserva per le attività di integrazione scolastica di persone con diverse abilità di competenza dei Comuni, ai sensi dell'art. 5 della L.r. n. 16/1987, come richiamato dall'art. 68 della l.r. n. 19/2006".

Le suddette risorse sono state impegnate ed erogate alle amministrazioni provinciali con A.D. n. 76/2008 della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, finalizzate alla copertura della spesa da sostenere per l'anno scolastico 2008-2009.

Con Deliberazione di G.R. n. 486 del 31 marzo 2009 si è provveduto al riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche sociali 2007 (FNPS2007 agg) con riferimento alla quota aggiuntiva rispetto al primo stanziamento, che il Ministero delle Politiche Sociali ha assegnato alla Puglia. In questo ambito la Giunta Regionale ha provveduto ad assegnare la somma di Euro 2.194.282,33 quale "riserva per le attività di integrazione scolastica di persone con diverse abilità di competenza dei Comuni, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 16/1987, come richiamato dall'art. 68 della Lr. n. 19/2006", che sono assegnati agli ambiti

territoriali per il concorso al finanziamento delle attività di integrazione scolastica per i ragazzi con diverse abilità, nell'ambito dei progetti di intervento già attivati dagli ambiti territoriali con risorse proprie comunali e con risorse di cui al Piano Sociale di Zona - I triennio.

Si ribadisce, in questa sede, per continuità degli interventi da assicurare ai ragazzi diversamente abili e ai loro nuclei familiari, che le attività connesse agli interventi di cui all'art. 68 della l.r. n. 19/2006 sono riconducibili alle funzioni già di competenza dei Comuni, per effetto della l.r. n. 16/1987. Dette attività sono rivolte ad incentivare, a livello di ambito territoriale, le iniziative dei Comuni per l'integrazione sociale e scolastica ed il sostegno dei portatori di handicap e dei rispettivi nuclei familiari, nel quadro complessivo degli interventi e dei servizi da attivare con il Piano Sociale di Zona.

Così come già richiamato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 197 del 2 marzo 2005 e con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1767 del 23.09.2008, i Comuni potranno organizzare, con le risorse in oggetto, attività tra quelle di seguito indicate:

? con specifico riferimento all'art. 2 della l.r. n. 16/1987:

- a) servizi per l'integrazione scolastica idonei a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;
- b) servizi per l'accompagnamento ed il trasporto funzionali alle attività scolastiche;
- c) iniziative per la promozione culturale, l'educazione permanente e l'attività sportiva dei portatori di handicap;
- d) iniziative di informazione nell'ambito della scuola e delle famiglie, di intesa con gli organismi scolastici competenti, sulle cause che provocano handicap e disadattamento e sulle possibilità di prevenzione nel più vasto contesto dell'educazione sanitaria;
- e) iniziative per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori.

? con specifico riferimento all'art. 14 comma I della L. n. 328/2000:

- a) progetti individuali per la piena integrazione delle persone disabili nella vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica e del lavoro;

? con specifico riferimento all'art. 16 comma 3 lettera e) della L. n. 328/2000:

- a) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro.

La programmazione degli interventi sopra indicati dovrà essere integrata con gli interventi ed i servizi previsti nell'Area "Persone Disabili" dei rispettivi Piani Sociali di Zona - I triennio, per le risorse residue ancora disponibili, e dei Piani Sociali di Zona - II triennio, di prossima elaborazione da parte degli stessi ambiti territoriali.

Per lo svolgimento delle sopraindicate attività i Comuni utilizzeranno, allo scopo di evitare duplicazioni di esborsi finanziari, gli operatori non sanitari in servizio presso l'AUSL di riferimento, in conformità alle disposizioni di cui al vigente art. 68 della l.r. n. 19/2006.

A tal riguardo è opportuno evidenziare che, per effetto del vigente art. 5 della l.r. n. 16/1987 i Comuni dello stesso Ambito Territoriale, in uno con la ASL di riferimento impegnata ad assicurare i profili afferenti alle professioni sanitarie, devono impiegare personale afferente ai seguenti profili professionali per la costituzione di equipe integrate:

"1 - medico specializzato

2 - psicologo

3 - pedagoga

4 - assistente sociale o sociologo

nonchè un numero di educatori di sostegno diplomati o laureati in possesso di professionalità specifica,

terapisti, ausiliari socio - sanitari, agenti tecnici in rapporto alla necessità del servizio, tenendo conto di quanto già garantito da personale statale.”

Lo stesso art. 5 della l.r. n. 16/1987 specifica che “nell’ambito dell’equipe, le prestazioni di natura essenzialmente sanitaria restano a carico della AUSL”.

Inoltre si ricorda che, per effetto dell’art. 1 comma 38 della Legge regionale n. 40/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia”, così come modificata dalla l.r. n. 1 del 19.02.2008, le ASL hanno attivato i processi di stabilizzazione per il personale di comparto, adibito al servizio integrazione scolastica di cui alla l.r. n. 16/1987, che sia in servizio continuativo da almeno 3 anni alla data in vigore della presente legge presso le ASL con rapporto di lavoro convenzionale ovvero con incarico a tempo determinato, ivi incluso il personale utilizzato dalle ASL su delega dei Comuni, al quale per effetto dell’articolo 68 della L.R. n. 19/2006 è stato applicato il contratto degli enti locali, nonché al personale che dal 1997 ha prestato analogo servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con rapporto di lavoro convenzionale presso le ASL per il quale, alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, è in corso contenzioso per il riconoscimento giuridico del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I Comuni, associati in ambito territoriale, dovranno pertanto preliminarmente verificare che tutto il personale assunto e/o stabilizzato dalla ASL in quanto adibito al servizio di integrazione scolastica, sia effettivamente assegnato alle attività dell’integrazione scolastica in affiancamento del corpo docente e delle figure genitoriali nei contesti di apprendimento scolastico - e non nelle altre strutture e servizi di riabilitazione delle ASL - cui deve essere assegnato personale diverso.

In base al personale ancora necessario, in relazione ai fabbisogni concordati con le ASL rispetto al numero di ragazzi diversamente abili aventi diritto ai servizi di integrazione scolastica, e tenendo conto di quanto deve comunque essere assicurato dalle istituzioni scolastiche, sia in termini di docenti di sostegno che di personale ausiliario, i Comuni provvedono a destinare le risorse oggetto della presente deliberazione alla acquisizione delle risorse umane aggiuntive, e non sostitutive, richieste, da adibire alle attività sopra richiamate, che abbiano i profili professionali e le qualifiche necessarie per il qualificato svolgimento delle funzioni in oggetto, ovvero delegano le ASL mediante apposito protocollo di intesa, conferendo le stesse risorse per il rimborso delle spese sostenute.

Lo stanziamento di Euro 2.194.282,33 a valere sulle risorse del FNPS 2007 - aggiuntivo, riservato ai Comuni, associati in ambiti territoriali sociali, per il perseguimento delle suddette finalità con riferimento all’anno scolastico 2009-2010, sarà ripartito tra i Comuni, associati in ambito territoriale sociale, in analogia con quanto disposto dalla già citata deliberazione di G.R. n. 197/2005, in base ai seguenti due criteri:

- il 70% delle risorse disponibili in base alla popolazione residente nell’ambito territoriale;
- il 30% delle risorse disponibili in base alla incidenza della popolazione in età tra 0 e 17 anni sul totale della popolazione residente in ciascun ambito territoriale.

Le risorse da attribuire ai Comuni pugliesi, associati in ambito territoriale sociale, sono, pertanto, determinati sulla base dei suddetti criteri e secondo quanto illustrato nella tabella di riparto riportate in Allegato A alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 2.194.282,33 stanziata per “Interventi realizzati dalle Province ex art. 17 comma 1 lett. e) della l.r. n. 19/2006”, da finanziare con le disponibilità del capitolo 784025 - U.P.B. 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione” - residui di stanziamento 2008 nel Bilancio di Previsione per l’anno 2009, così come determinate a seguito del

riparto del FNPS 2007 aggiuntivo, approvato con Deliberazione di G.R. n. 486 del 31.03.2008.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a)" e "f)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente di Servizio;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto illustrato in narrativa che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
- di approvare l'assegnazione e il riparto della somma di Euro 2.194.282,33 in favore degli Ambiti territoriali sociali pugliesi per il concorso alla copertura della spesa per interventi volti alla integrazione scolastica, mediante attività di assistenza specialistica nelle scuole primaria e secondaria inferiore, in favore di ragazzi con diverse abilità, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. n. 16/1987, previa intese con la ASL competente;
- di demandare al Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria gli adempimenti attuativi, di competenza regionale, derivanti dalle direttive approvate;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola